*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 105° — Numero 256**

# GAZZETTA UFFICIALE

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

**ROMA - Sabato, 17 ottobre 1964**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni) |
|---|---|
| Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio | Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio |

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1964, n. 913.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di: « Organizzazone internazionale » e di « Economia internazionale ».

Art. 10, relativo alle propedeuticità del corso di laurea in giurisprudenza, il quarto comma è così modificato:

« L'esame di diritto costituzionale precede quelli di diritto amministrativo, di diritto internazionale e di diritto regionale ».

Art. 12. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di: « Organizzazione internazionale » e di « Economia internazionale ».

Art. 18. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio è aggiunto quello di: « Sociologia industriale ».

L'insegnamento complementare di « Storia delle esplorazioni geografiche » è soppresso.

La scuola di specializzazione in Odontoiatria e protesi dentaria cambia denominazione in quella di « Odontostomatologia ».

Art. 137. — Gli insegnamenti impartiti dalla scuola per il 1° e 2° anno sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

1° *Anno*:

Embriologia, anatomia e fisiologia della bocca e dei denti;

Patologia speciale odontostomatologica;

Pedodontia;

Ortognatodonzia (biennale);

Anestesia e chirurgia dentaria;

Odontotecnica;

Paradentologia;

Radiologia.

2° *Anno*:

Clinica odontostomatologica;

Odontoiatria conservativa;

Protesi dentaria;

Ortognatodonzia;

Chirurgia orale e maxillo-facciale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1964*

*Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 83.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1964, n. 914.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 188. — All'elenco degli insegnamenti impartiti dalla scuola di perfezionamento in « Diritto romano e diritti dell'Oriente mediterraneo » è soppresso quello di « Diritti indigeni coloniali ».

Il titolo della scuola di perfezionamento in Otorinolaringoiatria è modificato in quello di « Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria ».

Art. 407. — L'elenco degli insegnamenti impartiti dalla scuola stessa è modificato come segue:

1) Clinica otorinolaringoiatrica (triennale);
2) Endoscopia (annuale);
3) Clinica oculistica in rapporto alla specialità (annuale);
4) Neuropatologia in rapporto alla specialità (annuale);
5) Anatomia ed Istologia patologica in rapporto alla specialità (annuale);
6) Clinica odontoiatrica in rapporto alla specialità (annuale);
7) Chirurgia plastica della specialità (annuale);
8) Audiologia ed elettronica audiologica (annuale);
9) Foniatria (annuale);
10) Patologia speciale e Tecnica operatoria del naso e seni paranasali (triennale);
11) Patologia speciale e Tecnica operatoria dell'orecchio (triennale);
12) Patologia speciale e Tecnica operatoria della faringe e laringe (triennale);
13) Esercitazioni cliniche (triennale).

Art. 454. — All'elenco degli insegnamenti del 2° anno impartiti dalla scuola di perfezionamento in Storia della medicina è aggiunto quello di:

« 5) Storia dell'igiene e medicina preventiva ».

Art. 523, relativo alla scuola di specializzazione in Farmacologia e tossicologia medica gli insegnamenti del 1° e 2° anno sono modificati come segue:

1° *Anno*:

L'insegnamento di cui al n. 4) è così modificato: « Natura ed origine dei farmaci - Relazione tra struttura chimica ed azione farmacologica ».

Sono aggiunti, inoltre, i seguenti insegnamenti:

10) Principi e tecniche dell'anestesia;
11) Chemioterapia I.

2° *Anno*:

L'insegnamento di cui al n. 7) è così modificato:

7) Chemioterapia II.

Il n. 13 di cui alla lettera *a*) è abrogato e sostituito dal seguente:

*a*) metodiche e tecniche di chemioterapia.

Art. 547, relativo alla Scuola speciale per ortottiste sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti per il 1° e 2° anno:

1° *Anno*:

5) Pleottica;
6) Esercitazioni di ortottica;
7) Esercitazioni di pleottica.

2° *Anno*:

4) Pleottica;
5) Esercitazioni di ortottica;
6) Esercitazioni di pleottica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1964*
*Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 84.* — VILLA

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1964, n. 915.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica del 2° liceo ginnasio statale di via Capone, in Salerno.**

N. 915. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del 2° liceo ginnasio statale di via Capone, in Salerno, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1964*
*Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 40.* — VILLA

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 916.

**Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, ad acquistare un appezzamento di terreno, sito in Parma, frazione San Pancrazio Parmense.**

N. 916. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare un appezzamento di terreno, sito in Parma, frazione San Pancrazio Parmense, ora denominata località « Marinelli », della superficie complessiva di mq. 9450 circa, distinto in catasto terreni al foglio n. 44, mappale n. 63, con annessi diversi fabbricati, distinti in catasto fabbricati al foglio n. 44, mappali 24, 25 e 26, alle condizioni specificate nell'atto di compravendita per notar Nicolò Livreri, rep. n. 132747, raccolta 9410, del 15 febbraio 1960.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1964*
*Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 25.* — VILLA

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 917.

**Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, ad acquistare un edificio, sito in Terni.**

N. 917. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare dalla Società « Fabbrica Ternana Calzature - FA.TE.CA. », in persona del suo liquidatore rag. Filippo Palmili, un edificio ad un solo piano, sito in Terni, via Cesare Battisti n. 175, non ancora censito nel catasto urbano di Terni, con annesso terreno, della superficie complessiva di mq. 3190, distinto nel nuovo catasto terreni alla partita 1, aree di enti urbani promiscui, col n. 126 del foglio n. 84, alle condizioni specificate nell'atto di compravendita per notar Luigi Mino Filippetti, rep. 4800, raccolta n. 2044, del 2 dicembre 1955.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1964*
*Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 26.* — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. 918.

**Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, a ricevere una donazione.**

N. 918. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato a ricevere in donazione dalla S.p.A. « Immobiliare Mercato Bestiame di Piacenza - IMEBEP », un terreno edificabile, sito in Piacenza, della superficie di mq. 6000, distinto in catasto al foglio n. 70, mappale n. 249-*b*, alle condizioni specificate nell'atto di donazione per notar Paolo Bonadè, rep. n. 24491, raccolta n. 8888, del 13 febbraio 1959.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre* 1964
*Atti del Governo, registro n.* 187, *foglio n.* 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 919.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Pietro Apostolo, nel comune di Pescara.**

N. 919. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Penne - Pescara, in data 25 dicembre 1963, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 29 gennaio e 29 febbraio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di San Pietro Apostolo, nel comune di Pescara.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre* 1964
*Atti del Governo, registro n.* 187, *foglio n.* 19. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 920.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Lucia Vergine e Martire, nel comune di Pescara.**

N. 920. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Penne - Pescara, in data 25 dicembre 1963, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 29 gennaio e 29 febbraio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Lucia Vergine e Martire, nel comune di Pescara.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre* 1964
*Atti del Governo, registro n.* 187, *foglio n.* 18. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964.

**Sostituzione di un componente il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 25 ottobre 1938, n. 2176, che costituisce l'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione infortuni;

Vista la legge 19 dicembre 1952, n. 2390, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto 18 dicembre 1954, n. 1512, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dello Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Visto il proprio decreto 28 luglio 1960, n. 1146, concernente modificazioni allo statuto citato;

Visto il proprio decreto 4 dicembre 1961, con il quale è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Visto il provvedimento in data 4 febbraio 1964 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con il quale è stato conferito al dott. Carlo Bessero l'incarico della direzione dell'Ispettorato medico centrale del lavoro;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del prof. Pietro Didonna, già dirigente del suddetto Ispettorato medico e collocato a riposo, con il dottor Carlo Bessero in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente citato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il dott. Carlo Bessero, dirigente dell'Ispettorato medico centrale del lavoro, è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni in sostituzione del prof. Pietro Didonna.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica
*Il Presidente del Senato*
MERZAGORA

DELLE FAVE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre* 1964
*Registro n.* 9 *Lavoro e previd. soc., foglio n.* 266. — LA TORRE

(7878)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1964.

**Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Venezia.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge del 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Venezia vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Pro-

vincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304 risultano soddisfatte le condizioni poste dal primo comma dell'art. 1 della legge stessa per la istituzione dei seguenti uffici agricoli di zona:

1) Portogruaro, con sede in comune di Portogruaro, comprendente i territori dei comuni di: Portogruaro, Teglio Veneto, Pramaggiore, Gruaro, Fossalta di P.ro, Concordia Sagit., Cinto Caomaggiore, Annone Veneto, Santo Stino di Liven., Càorle, San Michele T.to, per una superficie agraria forestale di Ha 56.509 e di terreno coltivato di Ha 54.300;

2) San Donà di Piave, con sede in comune di San Donà di Piave, comprendente i territori dei comuni di: San Donà di Piave, Torre di Mosto, Noventa di Piave, Musile di Piave, Mèolo, Fossalta di Piave, Cèggia, Ièsolo, Eraclea, per una superficie agraria forestale di Ha 37.806 e di terreno coltivato di Ha 37.050;

3) Mirano, con sede in comune di Mirano, comprendente i territori dei comuni di: Mirano, Spinea, Santa Maria di Sala, Noale, Scorzè, Salzano, per una superficie agraria forestale di Ha 15.433 e di terreno coltivato di Ha 15.423;

4) Dolo, con sede in comune di Dolo, comprendente i territori dei comuni di: Dolo, Vigonovo, Stra, Fossò, Fiesso d'Artico, Campagna Lùpia, Camponogara, Campolongo Maggiore, Mira, Pianiga, per una superficie agraria forestale di Ha 23.511 e di terreno coltivato di Ha 19.463;

5) Cavàrzere, con sede in comune di Cavàrzere, comprendente i territori dei comuni di: Cavàrzere, Cona, per una superficie agraria forestale di Ha 19.421 e di terreno coltivato di Ha 19.391;

6) Chioggia, con sede in comune di Chioggia, comprendente il territorio del comune di Chioggia per una superficie agraria forestale di Ha 9.354 e di terreno coltivato di Ha 6.770;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità delle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Venezia, di sopprimere i preesistenti uffici staccati, di seguito indicati:

1) San Donà di Piave, istituito con decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

2) Portogruaro, istituito con decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

3) Cavàrzere, istituito con decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

4) Dolo, istituito con decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

5) Mirano, istituito con decreto ministeriale 26 ottobre 1950;

6) Chioggia, istituito con decreto ministeriale 26 ottobre 1950;

7) Mestre, istituito con decreto ministeriale 1° febbraio 1956;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 13 aprile 1964 sono soppressi i seguenti uffici staccati dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Venezia, istituiti con i decreti ministeriali a fianco di ciascuno indicati:

1) San Donà di Piave, istituito con decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

2) Portogruaro, istituito con decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

3) Cavàrzere, istituito con decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

4) Dolo, istituito con decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

5) Mirano, istituito con decreto ministeriale 26 ottobre 1950;

6) Chioggia, istituito con decreto ministeriale 26 ottobre 1950;

7) Mestre, istituito con decreto ministeriale 1° febbraio 1956;

Art. 2.

Con la stessa data del 13 aprile 1964, sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Venezia ed alle sue dirette dipendenze i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Portogruaro, con sede in comune di Portogruaro con estensione comprendente il territorio dei comuni di: Portogruaro, Teglio Veneto, Pramaggiore, Gruaro, Fossalta di P.ro, Concordia Sagit., Cinto Caomaggiore, Annone Veneto, Santo Stino di Livenza, Càorle, San Michele T.to, per una superficie agraria forestale di Ha 56.509 e di terreno coltivato di Ha 54.300;

2) San Donà di Piave, con sede in comune di San Donà di Piave con estensione comprendente il territorio dei comuni di: San Donà di Piave, Torre di Mosto, Noventa di Piave, Musile di Piave, Mèolo, Fossalta di Piave, Cèggia, Iesolo, Eraclea, per una superficie agraria forestale di Ha 37.806 e di terreno coltivato di Ha 37.050;

3) Mirano, con sede in comune di Mirano con estensione comprendente il territorio dei comuni di: Mirano, Spinea, Santa Maria di Sala, Noale, Scorzè, Salzano, per una superficie agraria forestale di Ha 15.433 e di terreno coltivato di Ha 15.423;

4) Dolo, con sede in comune di Dolo con estensione comprendente il territorio dei comuni di: Dolo, Vigonovo, Stra, Fossò, Fiesso d'Artico, Campagna Lùpia, Camponogara, Campolongo Maggiore, Mira, Pianiga, per una superficie agraria forestale di Ha 23.511 e di terreno coltivato di Ha 19.463;

5) Cavàrzere, con sede in comune di Cavàrzere con estensione comprendente il territorio dei comuni di Cavàrzere, Cona, per una superficie agraria forestale di Ha 19.421 e di terreno coltivato di Ha 19.391;

6) Chioggia, con sede in comune di Chioggia con estensione comprendente il territorio del comune di Chioggia, per una superficie agraria forestale di Ha 9.354 e di terreno coltivato di Ha 6.770.

Roma, addì 13 aprile 1964

*Il Ministro*: Ferrari Aggradi

(7028)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1964.

**Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Parma.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge del 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Parma vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo:

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dal primo comma dell'art. 1 della legge stessa per la istituzione dei seguenti uffici agricoli di zona:

1) Bardi, con sede nel comune di Bardi comprendente i territori dei comuni di: Bardi e Varsi, per una superficie agraria forestale di Ha 25.426 e di terreno coltivato di Ha 10.089;

2) Berceto, con sede nel comune di Berceto comprendente i territori dei comuni di: Berceto e di Valmozzola, per una superficie agraria forestale di ettari 18.866 e di terreno coltivato di Ha 7.140;

3) Borgo Val di Taro, con sede nel comune di Borgo Val di Taro comprendente i territori dei comuni di: Borgo Val di Taro, Albareto, Bedonia, Compiano. Tornolo, per una superficie agraria forestale di Ha 50.496 e di terreno coltivato di Ha 17.472;

4) Calestano, con sede nel comune di Calestano comprendente i territori dei comuni di: Calestano e di Terenzo, per una superficie agraria forestale di Ha 12.091 e di terreno coltivato di Ha 6.076;

5) Langhirano, con sede nel comune di Langhirano, comprendente i territori dei comuni di: Langhirano, Lesignano B., Felino, Sala Baganza, per una superficie agraria forestale di Ha 17.027 e di terreno coltivato di Ha 13.695;

6) Palanzano, con sede nel comune di Palanzano, comprendente i territori dei comuni di: Palanzano e di Monchio, per una superficie agraria forestale di Ha 13.312 e di terreno coltivato di Ha 6.143;

7) Tizzano, con sede nel comune di Tizzano, comprendente i territori dei comuni di: Tizzano e di Corniglio, per una superficie agraria forestale di Ha 23.106 e di terreno coltivato di Ha 11.092;

8) Traversetolo, con sede nel comune di Traversetolo, comprendente i territori dei comuni di: Traversetolo, Neviano Ard., Montechiarugolo, per una superficie agraria forestale di Ha 19.305 e di terreno coltivato di Ha 14.091;

9) Pellegrino P., con sede nel comune di Pellegrino P., comprendente i territori dei comuni di: Pellegrino P. e di Bore, per una superficie agraria forestale di Ha 12.007 e di terreno coltivato di Ha 5.885;

10) Fornovo, con sede nel comune di Fornovo, comprendente i territori dei comuni di: Fornovo, Solignano, Varano Mel., per una superficie agraria forestale di Ha 17.245 e di terreno coltivato di Ha 7.749;

11) Noceto, con sede nel comune di Noceto, comprendente i territori dei comuni di: Noceto e di Medesano, per una superficie agraria forestale di Ha 15.119 e di terreno coltivato di Ha 11.983;

12) Fidenza, con sede nel comune di Fidenza, comprendente i territori dei comuni di: Fidenza e di Salsomaggiore, per una superficie agraria forestale di Ha 16.432 e di terreno coltivato di Ha 14.766;

13) Busseto, con sede nel comune di Busseto, comprendente i territori dei comuni di: Busseto, Zibello, Polesine, per una superficie agraria forestale di ettari 11.206 e di terreno coltivato di Ha 10.734;

14) Fontanellato, con sede nel comune di Fontanellato, comprendente i territori dei comuni di: Fontanellato, Fontevivo, Soragna, per una superficie agraria forestale di Ha 11.715 e di terreno coltivato di Ha 11.578;

15) San Secondo, con sede nel comune di San Secondo, comprendente i territori dei comuni di: San Secondo, Roccabianca, Sissa e Trecasali, per una superficie agraria forestale di Ha 13.300 e di terreno coltivato di Ha 12.534;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità delle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli Uffici agricoli di zona in provincia di Parma, di sopprimere i preesistenti uffici staccati, di seguito indicati:

1) Bardi, istituito con decreto ministeriale 1° febbraio 1956;

2) Langhirano, istituito con decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

3) Fidenza, istituito con decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

4) Fornovo, istituito con decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

5) Borgo Val di Taro, istituito con decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

6) Tizzano Val Parma, istituito con decreto ministeriale 21 febbraio 1956;

7) Calestano, istituito con decreto ministeriale 8 marzo 1958;

8) Traversetolo, istituito con decreto ministeriale 20 luglio 1959;

9) Berceto, istituito con decreto ministeriale 2 settembre 1961;

10) Pellegrino Parmense, istituito con decreto ministeriale 9 settembre 1961;

11) Palanzano, istituito con decreto ministeriale 2 settembre 1961.

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 23 aprile 1964, sono soppressi i seguenti uffici staccati dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Parma, istituiti con i decreti ministeriali a fianco di ciascuno indicati:

1) Bardi, istituito con decreto ministeriale 1° febbraio 1956;

2) Langhirano, istituito con decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

3) Fidenza, istituito con decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

4) Fornovo, istituito con decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

5) Borgo Val di Taro, istituito con decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

6) Tizzano Val Parma, istituito con decreto ministeriale 21 febbraio 1956;

7) Calestano, istituito con decreto ministeriale 8 marzo 1958;

8) Traversetolo, istituito con decreto ministeriale 20 luglio 1959;

9) Berceto, istituito con decreto ministeriale 2 settembre 1961;

10) Pellegrino Parmense, istituito con decreto ministeriale 9 settembre 1961;

11) Palanzano, istituito con decreto ministeriale 2 settembre 1961.

Art. 2.

Con la stessa data del 23 aprile 1964, sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Parma ed alle sue dirette dipendenze i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Bardi, con sede nel comune di Bardi, comprendente i territori dei comuni di: Bardi e Varsi, per una superficie agraria forestale di Ha 25.426 e di terreno coltivato di Ha 10.089;

2) Berceto, con sede nel comune di Berceto, comprendente i territori dei comuni di: Berceto e di Valmozzola, per una superficie agraria forestale di ettari 18.806 e di terreno coltivato di Ha 7.140;

3) Borgo Val di Taro, con sede nel comune di Borgo Val di Taro, comprendente i territori dei comuni di: Borgo Val di Taro, Albareto, Bedonia, Compiano, Tornolo, per una superficie agraria forestale di Ha 50.496 e di terreno coltivato di Ha 17.472;

4) Calestano, con sede nel comune di Calestano, comprendente i territori dei comuni di: Calestano e di Terenzo, per una superficie agraria forestale di Ha 12.091 e di terreno coltivato di Ha 6.076;

5) Langhirano, con sede nel comune di Langhirano, comprendente i territori dei comuni di: Langhirano, Lesignano B., Felino, Sala Baganza, per una superficie agraria forestale di Ha 17.027 e di terreno coltivato di Ha 13.695;

6) Palanzano, con sede nel comune di Palanzano, comprendente i territori dei comuni di: Palanzano e di Monchio, per una superficie agraria forestale di Ha 13.312 e di terreno coltivato di Ha 6.143;

7) Tizzano, con sede nel comune di Tizzano, comprendente i territori dei comuni di: Tizzano e di Corniglio, per una superficie agraria forestale di Ha 23.106 e di terreno coltivato di Ha 11.692;

8) Traversetolo, con sede nel comune di Traversetolo, comprendente i territori dei comuni di: Traversetolo, Neviano Ard., Montechiarugolo, per una superficie agraria forestale di Ha 19.305 e di terreno coltivato di Ha 14.091;

9) Pellegrino P., con sede nel comune di Pellegrino P., comprendente i territori dei comuni di: Pellegrino P. e di Bore, per una superficie agraria forestale di Ha 12.007 e di terreno coltivato di Ha 5.885;

10) Fornovo, con sede nel comune di Fornovo, comprendente i territori dei comuni di: Fornovo, Solignano, Varano Mel., per una superficie agraria forestale di Ha 17.245 e di terreno coltivato di Ha 7.749;

11) Noceto, con sede nel comune di Noceto, comprendente i territori dei comuni di: Noceto e di Medesano, per una superficie agraria forestale di Ha 15.119 e di terreno coltivato di Ha 11.983;

12) Fidenza, con sede nel comune di Fidenza, comprendente i territori dei comuni di: Fidenza e di Salsomaggiore per una superficie agraria forestale di Ha 16.432 e di terreno coltivato di Ha 14.766;

13) Busseto, con sede nel comune di Busseto, comprendente i territori dei comuni di: Busseto, Zibello, Polesine per una superficie agraria forestale di Ha 11.206 e di terreno coltivato di Ha 10.734;

14) Fontanellato, con sede nel comune di Fontanellato, comprendente i territori dei comuni di: Fontanellato, Fontevivo, Soragna per una superficie agraria forestale di Ha 11.715 e di terreno coltivato di Ha 11.578;

15) San Secondo, con sede nel comune di San Secondo, comprendente i territori dei comuni di: San Secondo, Roccabianca, Sissa e Trecasali, per una superficie agraria forestale di Ha 13.300 e di terreno coltivato di Ha 12.534;

Roma, addì 23 aprile 1964

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

(7036)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1964.

**Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Latina.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Latina;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Latina numero 16001, datata 24 luglio 1964, con il quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito presso altra sede, il dott. Piscopo Antonio, funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Latina designato a sostituire il presidente in caso di assenza, con il dott. Borghese Ignazio;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il dott. Borghese Ignazio è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Latina, quale funzionario incaricato di sostituire il presidente in caso di assenza, in sostituzione del dott. Piscopo Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 agosto 1964

*Il Ministro*: DELLE FAVE

(7885)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1964.

**Istituzione di scuole allievi operai presso Enti della Difesa-Esercito.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regolamento speciale per i salariati della difesa-Esercito, approvato con decreto ministeriale 1° giugno 1925, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 19 maggio 1964, n. 345, sulle scuole allievi operai delle forze armate ed in particolare il primo comma dell'art. 2;

Decreta:

Presso ciascuno dei sottoindicati Enti della difesa-Esercito, è istituita una scuola allievi operai:

*Servizio di artiglieria*

Arsenale Esercito: Piacenza;
Arsenale Esercito: Napoli;
Laboratorio di precisione dell'Esercito: Roma;
Direzione materiali A.B.C.: Roma;
Fabbrica d'armi - Esercito: Terni;
Sezione fabbrica d'armi - Esercito: Gardone Val Trompia;
Polverificio Esercito: Fontana Liri Inferiore;
Spolettificio Esercito: Torre Annunziata;
Pirotecnico Esercito: Capua;
Centro esperienze artiglieria - C.E.A.: Nettuno;
Laboratorio caricamento proietti: Noceto;
Laboratorio caricamento proietti: Baiano di Spoleto.

*Servizio del genio*

21° Stabilimento trasmissioni: Roma;
22° Stabilimento Genio militare: Pavia;
Deposito genio militare: Roma - Tor Sapienza;
Deposito genio militare: Pizzighettone;
Deposito genio trasmissioni: Peschiera;
Laboratorio pontieri: Piacenza.

*Servizio di commissariato ed amministrativi*

Scuola servizi di commissariato ed amministrazione militare - S.C.A.M.: Maddaloni;
1° Opificio militare vestiario equipaggiamento: Torino;
2° Opificio militare vestiario equipaggiamento: Roma;
Istituto geografico militare: Firenze;
Officina grafica militare: Gaeta.

*Servizio della motorizzazione*

Officina automobilistica riparazioni esercito - O.A.R.E.: Bologna;
Officina riparazioni mezzi corazzati - O.R.Me.C.: Bologna;
Officina riparazioni trattori esercito - O.R.T.E.: Piacenza;
Officina riparazioni mezzi corazzati - O.R.Me.C.: Nola;
1ª Officina riparazioni automobilistiche - O.R.A.: Torino;
3ª Officina riparazioni automobilistiche - O.R.A.: Milano;
10ª Officina riparazioni automobilistiche - O.R.A.: Napoli;
11ª Officina riparazioni automobilistiche - O.R.A.: Palermo.

*Servizio di sanità militare*

Ospedale militare principale: Roma;
Ospedale militare: Caserta;
Ospedale militare principale: Palermo;
Istituto chimico farmaceutico militare: Firenze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 agosto 1964

*Il Ministro*: ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1964*
*Registro n. 77 Difesa-Esercito, foglio n. 306*

(7865)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1964.

**Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli addetti alla pulizia degli immobili urbani.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge che demanda al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra in caso di variazioni nel costo della vita;

Vista la nota n. 26476 del 12 settembre 1964, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che la indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura ha subito la variazione di tre punti in aumento a decorrere dal 1° agosto 1964;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 14 marzo 1963, 4 luglio 1963, 9 ottobre 1963, 12 dicembre 1963, 16 marzo 1964 e 4 giugno 1964, con i quali si è proceduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dello art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° agosto 1964, ai minimi di retribuzione, spettanti ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo, degli immobili adibiti ad uso di abitazione

ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di Istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia - compreso Trieste -, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

Portieri . . . . L. 45,72
Addetti alle pulizie . . . . » 42,90

2ª zona (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania - escluso Napoli -, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia - escluso Palermo -, Sardegna):

Portieri . . . . . L. 39,30
Addetti alle pulizie . . . . . . » 36,90

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 settembre 1964

*Il Ministro*: DELLE FAVE

(7919)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1964.

**Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Dugenta, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Dugenta (Benevento).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Dugenta, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Dugenta (Benevento), ricorrono gli estremi previsti nell'art. 57, lettera *a)* del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi della azienda e l'assoggettamento della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Dugenta, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Dugenta (Benevento), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1964

*Il Ministro*: COLOMBO

(8214)

---

DECRETO PREFETTIZIO 1° ottobre 1964.

**Sostituzione di componenti il Consiglio provinciale di sanità di Avellino.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il proprio decreto n. 38070 del 6 novembre 1961, concernente la costituzione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio novembre 1961-novembre 1964;

Vista la nota in data 25 agosto 1964, con la quale il direttore generale dell'I.N.A.I.L. designa quale componente dello stesso Consiglio in sostituzione del dottor Aniello Giuliano, il dott. Giuseppe Caserta;

Vista la nota in data 29 luglio 1964, con la quale il medico provinciale designa, quale segretario del predetto Consiglio, in sostituzione della dott.ssa Angela Guida, il consigliere del Ministero della sanità, dott. Vittorio Del Giudice;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Caserta è nominato componente del Consiglio medesimo per il triennio novembre 1961-novembre 1964 in sostituzione del dott. Aniello Giuliano.

Il dott. Vittorio Del Giudice, consigliere del Ministero della sanità, è nominato segretario del Consiglio provinciale di sanità, per il triennio novembre 1961-novembre 1964, in sostituzione della dott.ssa Angela Guida.

Avellino, addì 1° ottobre 1964

*Il prefetto*: CATALDI

(7961)

---

DECRETO PREFETTIZIO 8 ottobre 1964.

**Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Livorno.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il decreto prefettizio n. 4950-Gab. del 23 novembre 1961, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità;

Considerato che con lo stesso decreto veniva chiamato a far parte, del Consiglio provinciale suddetto, quale rappresentante dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale, il dott. Ettore Curti;

Considerato, altresì, che il predetto dott. Ettore Curti è stato trasferito ad altra sede e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la nota in data 21 settembre 1964, con la quale la direzione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale designa, all'uopo, il dott. Michele Fiocca;

Decreta:

Il dott. Michele Fiocca è chiamato a far parte del Consiglio provinciale di sanità, quale rappresentante dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale, in sostituzione del dott. Ettore Curti.

Livorno, addì 8 ottobre 1964

*Il prefetto*: DI GIOVANNI

(7973)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

**Provvedimento n. 1092 del 25 settembre 1964. Prezzo indicativo e prezzo di entrata per il granoturco campagna di commercializzazione 1964-65.**

Con circolare n. 1092 del 25 settembre 1964 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

In applicazione del regolamento n. 19 del 4 aprile 1962 adottato dal Consiglio della Comunità Economica Europea e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 30 del 20 aprile 1962, concernente la graduale attuazione di una organizzazione comune nel mercato del settore dei cereali, nonchè in applicazione del regolamento n. 64/64/C.E.E. del 10 giugno 1964 e della risoluzione del Consiglio C.E.E. del 10 giugno 1964 pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 96 del 16 giugno 1964;

Viste le note del Ministero dell'agricoltura e delle foreste numeri 81603 e 81604 del 2 luglio 1964;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

1. *Prezzo indicativo del granoturco della campagna di commercializzazione* 1964-65.

Il prezzo indicativo del granoturco valevole, a partire dal 1° ottobre corrente anno, per il centro di commercializzazione più deficitario (Reggio Emilia) viene stabilito in L. 4320 al quintale.

Detto prezzo deve intendersi riferito alla qualità standard comunitaria di cui al regolamento C.E.E. n. 61 del 25 giugno 1962, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » del 13 luglio 1962.

2. *Prezzo di entrata per il granoturco valevole per la campagna di commercializzazione* 1964-65.

Il prezzo di entrata per il granoturco, valevole a partire dal 1° ottobre 1964, viene stabilito come appresso:

Numero voce doganale 10.05 - granoturco L. 4050 al quintale.

Detto prezzo deve intendersi riferito a granoturco avente le caratteristiche base di cui al regolamento C.E.E. n. 61 del 25 giugno 1962.

Il prezzo stesso è altresì riferito al centro di commercializzazione più deficitario e al porto di sbarco di Ravenna.

Il limite di franchigia per la determinazione del prelievo da riscuotere all'importazione del granoturco è stabilito in 0,60 unità di conto, pari a L. 375 la tonnellata.

Roma, addì 25 settembre 1964

*Il Ministro per l'industria e il commercio*
*Presidente della Giunta*
MEDICI

(8078)

### Avviso di rettifica

Nella tabella di cui alla circolare n. 1090 del 25 settembre 1964, riguardante: « Determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva - campagna 1964-65 » pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 29 settembre 1964, pagina 4209, alla terza riga della colonna: « 4 % », ove è detto: « 2,953 », leggasi: « 1,953 ».

(8079)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza della cattedra di « Glottologia » presso la Facoltà di lettere e filosofia nella Università di Perugia**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia, è vacante la cattedra di « Glottologia », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8213)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Porto San Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1964, il comune di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.434.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7988)

**Autorizzazione al comune di Francavilla d'Ete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1964, il comune di Francavilla d'Ete (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.690.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7991)

**Autorizzazione al comune di Potenza Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1964, il comune di Potenza Picena (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.476.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7992)

**Autorizzazione al comune di Castel di Lama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1964, il comune di Castel di Lama (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.802.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7996)

**Autorizzazione al comune di Monte Rinaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1964, il comune di Monte Rinaldo (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.629.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7999)

**Autorizzazione al comune di Fiumara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1964, il comune di Fiumara (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.887.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(8025)**

**Autorizzazione al comune di Vietri di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1964, il comune di Vietri di Potenza (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(8026)**

**Autorizzazione al comune di Pisciotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1964, il comune di Pisciotta (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.998.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(8027)**

**Autorizzazione al comune di San Mango Piemonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1964, il comune di San Mango Piemonte (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.085.928, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(8028)**

**Autorizzazione al comune di Valva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1964, il comune di Valva (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.707.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(8029)**

**Autorizzazione al comune di Rocca San Felice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1964, il comune di Rocca San Felice (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 914.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(8031)**

**Autorizzazione al comune di Savignano di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1964, il comune di Savignano di Puglia (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(8032)**

**Autorizzazione al comune di Modugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1964, il comune di Modugno (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.925.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(8033)**

**Autorizzazione al comune di Ceppaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1964, il comune di Ceppaloni (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.771.756, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(8034)**

**Autorizzazione al comune di Durazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1964, il comune di Durazzano (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.218.293, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(8035)**

**Autorizzazione al comune di San Pietro Vernotico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1964, il comune di San Pietro Vernotico (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.881.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(8036)**

**Autorizzazione al comune di Acquaviva d'Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1964, il comune di Acquaviva d'Isernia (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.431.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(8037)**

**Autorizzazione al comune di San Felice del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1964, il comune di San Felice del Molise (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.781.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(8038)**

**Autorizzazione al comune di Pescina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1964, il comune di Pescina (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(8039)**

**Autorizzazione al comune di Castel San Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 11 ottobre 1964, il comune di Castel San Giorgio (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.259.043, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8040)

**Autorizzazione al comune di Castelverrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1964, il comune di Castelverrino (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.530.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8041)

**Autorizzazione al comune di Trivento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1964, il comune di Trivento (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8042)

**Autorizzazione al comune di Termoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1964, il comune di Termoli (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.557.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8043)

**Autorizzazione al comune di Pollena Trocchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1964, il comune di Pollena Trocchia (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.144.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8065)

**Autorizzazione al comune di Salcito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1964, il comune di Salcito (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.603.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8044)

**Autorizzazione al comune di Rionero Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1964, il comune di Rionero Sannitico (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.874.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8045)

**Autorizzazione al comune di Pettoranello del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1964, il comune di Pettoranello del Molise (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.365.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8046)

**Autorizzazione al comune di Macchia d'Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1964, il comune di Macchia d'Isernia (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.151.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8047)

**Autorizzazione al comune di Cerro al Volturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1964, il comune di Cerro al Volturno (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.591.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8048)

**Autorizzazione al comune di Amaroni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1964, il comune di Amaroni (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.065.298, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8049)

**Autorizzazione al comune di Crucoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1964, il comune di Crucoli (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.610.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8050)

**Autorizzazione al comune di Gizzeria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1964, il comune di Gizzeria (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.683.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8051)

**Autorizzazione al comune di Nicotera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1964, il comune di Nicotera (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.947.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8052)

### Autorizzazione al comune di Scandale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1964, il comune di Scandale (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.185.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8053)

### Autorizzazione al comune di Valsinni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1964, il comune di Valsinni (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8054)

### Autorizzazione al comune di Stigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1964, il comune di Stigliano (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.553.513, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8055)

### Autorizzazione al comune di Campi Salentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1964, il comune di Campi Salentina (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 156.717.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8058)

### Autorizzazione al comune di Accettura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1964, il comune di Accettura (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8056)

### Autorizzazione al comune di Presicce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1964, il comune di Presicce (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8057)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 200

### Corso dei cambi del 16 ottobre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,85 | 624,83 | 624,86 | 624,84 | 624,82 | 624,85 | 624,84 | 624,85 | 624,84 | 624,85 |
| $ Can. | 581,05 | 581,09 | 581,05 | 581,175 | 580,25 | 581,04 | 581,07 | 581,02 | 581,02 | 581 — |
| Fr. Sv. | 144,78 | 144,78 | 144,80 | 144,785 | 144,76 | 144,78 | 144,80 | 144,75 | 144,78 | 144,80 |
| Kr. D. | 90,20 | 90,19 | 90,23 | 90,18 | 90,20 | 90,20 | 90,185 | 90,20 | 90,19 | 90,20 |
| Kr. N. | 87,20 | 87,23 | 87,24 | 87,205 | 87,20 | 87,23 | 87,20 | 87,20 | 87,19 | 87,20 |
| Kr. Sv. | 120,93 | 120,95 | 120,95 | 121,01 | 120,85 | 120,91 | 121,015 | 120,95 | 120,98 | 121 — |
| Fol. | 173,72 | 173,65 | 173,68 | 173,655 | 173,65 | 173,60 | 173,66 | 173,65 | 173,69 | 173,70 |
| Fr. B. | 12,59 | 12,59 | 12,5925 | 12,593 | 12,58 | 12,59 | 12,592 | 12,58 | 12,59 | 12,59 |
| Franco francese | 127,52 | 127,47 | 127,51 | 127,48 | 127,53 | 127,52 | 127,48 | 127,50 | 127,52 | 127,52 |
| Lst | 1739,26 | 1738,85 | 1739 — | 1738,85 | 1738,50 | 1739,35 | 1738,95 | 1739,15 | 1739,05 | 1738,90 |
| Dm. occ. | 157,22 | 157,22 | 157,215 | 157,22 | 157,18 | 157,20 | 157,19 | 157,20 | 157,23 | 157,20 |
| Scell. Austr. | 24,19 | 24,18 | 24,19 | 24,19125 | 24,15 | 24,19 | 24,1895 | 24,20 | 24,19 | 24,19 |
| Escudo Port. | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 21,685 | 21,80 | 21,68 | 21,685 | 21,68 | 21,68 | 21,68 |

### Media dei titoli del 16 ottobre 1964

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 103,95 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 98,10 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 83,05 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 95,075 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 93,50 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 93,475 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 92,225 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965) | 100,025 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966) | 99,75 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 99,55 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) | 99,575 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100,05 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 99,775 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 99,50 |
| Id. 5 % ( » 1° ottobre 1973) | 99,675 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato:* ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 16 ottobre 1964

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,84 |
| 1 Dollaro canadese | 581,122 |
| 1 Franco svizzero | 144,792 |
| 1 Corona danese | 90,182 |
| 1 Corona norvegese | 87,202 |
| 1 Corona svedese | 121,012 |
| 1 Fiorino olandese | 173,657 |
| 1 Franco belga | 12,592 |
| 1 Franco francese | 127,48 |
| 1 Lira sterlina | 1738,90 |
| 1 Marco germanico | 57,205 |
| 1 Scellino austriaco | 24,19 |
| 1 Escudo Port. | 21,685 |

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Dugenta, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Dugenta (Benevento).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 10 ottobre 1964 che dispone, in applicazione dell'art. 57, lettera *a*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Dugenta, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Dugenta (Benevento);

Dispone:

L'avv. Luigi Rettore è nominato commissario straordinario a norma dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Dugenta, società cooperativa a responsabilità limitata, avente sede nel comune di Dugenta (Benevento) ed i signori avv. Clemente Bocchini, avv. Nicola Borrillo e rag. Pellegrino Cavuoto sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dallo stesso art. 58.

Il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza hanno i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1964

*Il Governatore*: CARLI

(8215)

---

**Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Mesoraca (Catanzaro) alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Mesoraca (Catanzaro) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Mesoraca (Catanzaro) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1964

*Il Governatore*: CARLI

(8108)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso a un posto di aiuto ricercatore (coefficiente 271) per titoli ed esami nel ruolo organico della carriera del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 276;

Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a un posto di aiuto ricercatore (coefficiente 271) per titoli ed esami nel ruolo organico della carriera del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano.

Al concorso sono ammessi coloro che siano in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea:

*a*) laurea in fisica;
*b*) laurea in fisica matematica;
*c*) laurea in scienze geologiche;
*d*) laurea in scienze naturali;
*e*) laurea in chimica o ingegneria.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami.

Gli esami consistono in due prove di cui una scritta ed una orale, eventualmente integrate da uno o più esperimenti o esercizi pratici o grafici, prove vertenti sul sottoindicato programma. I candidati dovranno inoltre dare dimostrazione di buona conoscenza di due lingue straniere, così da intendere correttamente un'opera scritta in quelle lingue sulle materie attinenti al concorso.

I candidati potranno produrre i titoli scientifici e qualsiasi altro titolo di cui siano eventualmente in possesso.

Per il complesso dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi di cui è riservata la metà dei titoli scientifici.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

La valutazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, quello del voto riportato nella prova scritta ed il voto ottenuto in quella orale.

*Programma*

1) Caratteri fisici della Terra.
Densità.
Temperature interne.
Età.

2) Gravità terrestre.
Forma della terra.
Misura assoluta e relativa dei valori dell'accellerazione di gravità.
Bilancia di Eotvos.
Composizione e densità dell'aria in prossimità del suolo.
Composizione e densità dell'acqua di mare.
Correzioni: di deriva, topografica, di altezza, d'attrazione.
Anomalie della gravità.
Isostasia.

3) Deformazioni superficiali della Terra.
Crosta terrestre.
Moti della crosta terrestre.
Correnti magmatiche.
Geosinclinali.
Moti orogenici ed epirogenici.
Cause ed energie dei sismi.

Movimenti periodici terrestri. Spostamento del polo.
Deformazioni dovute all'attrazione degli astri.
Forze generatrici delle maree.
Maree oceaniche.
Maree del Mar Mediterraneo.
Maree solide.
Deviazione della verticale.
Modulo di rigidità della Terra.

4) Aspetti fondamentali del vulcanismo.
Distribuzione geografica delle aree vulcaniche e sismiche.
Vulcanismo italiano.
Focolari vulcanici.
Processi di differenziazione magmatica.
Classificazione dei magmi.
Temperature dei magmi.
Viscosità dei magmi.
Energie eruttive.
Vari tipi di attività vulcanica.
Caratteristiche morfologiche ed edifizi vulcanici.
Esalazioni vulcaniche.
Fenomeni posteruttivi e pseudoeruttivi.

5) Sismologia.
Forze.
Deformazioni.
Equazioni dell'equilibrio e del moto.
Propagazione per onde.
Onde sinusoidali.
Onde piane e sferiche.
Onde superficiali del Rayleygh.
Apparecchi sismici e relative teorie.
Riflessione e rifrazione delle onde.
Onde del Love.
Dispersione delle onde del Love e del Rayleygh.
Linee e curve dromocrone.
Deduzione della profondità ipocentrale.
Natura del mezzo attraversato.
Spessore degli strati.
Stratificazione della crosta.
Equazione del raggio sismico.
Variazione della velocità delle onde sismiche con la profondità.
Condizioni e struttura dell'interno della terra.

6) Elettricità atmosferica.
Jonizzazione dell'aria.
Conducibilità.
Mobilità.
Azioni ionizzanti.
Equilibrio ionico.
Densità elettrica superficiale.
Gradiente del potenziale.
Carica spaziale.
Correnti di conduzione e di convenzione in tempo sereno.
Campo elettrico per tempo non sereno.
Carica elettrica negativa della terra.
Distribuzione delle cariche elettriche nei temporali.

7) Campo magnetico terrestre.
Elementi del campo magnetico terrestre e relative variazioni sulla superficie della terra.
Misure magnetiche assolute e relative.
Campo magnetico terrestre: regolare ed irregolare.
Campo privo di potenziale.
Parte esterna del campo magnetico terrestre.
Variazione magnetica secolare.
Causa del magnetismo terrestre.
Variazioni del campo normali e nel corso di perturbazioni e relative analisi.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*a*) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4, il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, ferme restando le elevazioni consentite dalle vigenti disposizioni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

*b*) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica (art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

*c*) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso, qualora non sia stata raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne determinano la esclusione;

*d*) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

*e*) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

*f*) avere ottemperato alle leggi sugli obblighi militari.

Non possono accedere al predetto impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti, di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Div. VI, entro il termine di trenat giorni, a partire dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

*a*) il nome e il cognome;

*b*) data e luogo di nascita;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimentipenali eventualmente pendenti;

*f*) il titolo di studio, e le lingue straniere delle quali abbiano conoscenza;

*g*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

*i*) il proprio domicilio e recapito.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda, deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono, o da un notaio.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Le domande devono essere corredate dai titoli scientifici che gli aspiranti ritengono utili presentare ai fini del presente concorso.

In ogni caso dovrà essere allegato un certificato, rilasciato dalla competente autorità accademica, dal quale risulti il voto riportato nell'esame di laurea ed i voti conseguiti nei singoli esami del relativo corso di studi.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria, Div. VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 10 del presente decreto, ad avere la preferenza nella nomina.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 4.

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria,

Div. VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

*a*) titolo di studio; diploma originale e copia notarile su carta bollata da L. 200;

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio, su carta da bollo da L. 200, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

*b*) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 4, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

*c*) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

*d*) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200;

*f*) certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario;

*g*) documento militare: copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare militare, in carta da bollo da L. 200, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 200.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) devono essere in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 5 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato su carta bollata da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa), i medesimi dovranno inoltre presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione al concorso che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale dell'istruzione universitaria, Div. VI, dopo il termine previsto dall'art. 4 di trenta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto a norma dell'art. 10 del presente bando, alla preferenza nella nomina, prodotti dai concorrenti che abbiano superato le prove del concorso, dopo il termine prescritto dall'art. 5 di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale dell'istruzione universitaria, Div. VI, entro il etrmine di cui all'art. 6 di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, a pena di decadenza, i documenti di rito elencati nello stesso art. 6.

Art. 8.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a*) fotografia recente, applicata su carta da bollo da lire 200 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

*b*) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

*c*) tessera postale;

*d*) porto d'armi;

*e*) patente automobilistica;

*f*) passaporto.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso, sarà nominata con successivo decreto, e composta del direttore dell'Osservatorio vesuviano, che la presiede, e di 4 membri scelti fra i professori di ruolo e fuori ruolo di fisica terrestre, geografia fisica, geologia, chimica generale o di materie affini.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, con la qualifica non inferiore a quella di consigliere di seconda classe.

Art. 10.

La graduatoria di merito, sarà approvata con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il primo classificato in graduatoria, tenendo conto dei titoli di preferenza e di precedenza a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti all'uopo stabiliti dalle leggi vigenti.

Art. 11.

Il vincitore del concorso sarà nominato nella qualifica di aiuto ricercatore per un anno solare, e su proposta del proprio direttore, confermato di un anno. Dopo almeno un biennio di lodevole servizio, esso potrà conseguire, su proposta del direttore. la stabilità nell'ufficio.

L'aiuto ricercatore nominato stabile, conseguirà la qualifica di ricercatore.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1963

p. *Il Ministro:* MAGRÌ

*Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1964*
*Registro n. 42, foglio n. 378.*

(5079)

**Concorso per quattro posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova (coefficiente 202), carriera di concetto, nell'Osservatorio astronomico di Brera-Milano.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172;
Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per quattro posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova (coefficiente 202), carriera di concetto, nell'Osservatorio astronomico di Brera-Milano.

In relazione ai bisogni dell'Istituto tre dei suddetti posti sono riservati ai tecnici con specializzazioni in elettronica ed uno a quelli con specializzazione in meccanica fine ed orologeria.

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di diploma di istituto di istruzione di secondo grado.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi. La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova orale, il voto riportato nella prova scritta e il voto riportato nella prova pratica.

Gli esami consistono in una prova orale, in una prova scritta ed in una prova pratica di laboratorio che verteranno sui seguenti argomenti:

1) *Programma per tecnico elettronico.*

A) *Elettronica generale*:

Amplificatori in classe *A, B, AB, C*: principi di funzionamento, caratteristiche e schemi.
Reazione di tensione e di corrente, effetti sulla stabilità, sulla risposta in frequenza, sulla impedenza di uscita, ecc.
Inseguitore catodico.
Oscillatori di vario tipo.
Circuiti limitatori a diodo e a triodo.
Circuito squadratore, limitatore, integratore e derivatore.
Amplificatori magnetici, generalità, principi di funzionamento, schemi.

B) *Fotoelettricità e cellule fotoelettriche*:

Fotoemissione e curve caratteristiche, teoria della fotoelettricità.
Fototubi: caratteristiche, sensibilità, circuiti e loro impiego.
Celle fotovoltaiche e curve caratteristiche: celle fotoconduttrici.
Amplificatori per foto-celle e fotomoltiplicatori.

C) *Applicazioni elettroniche*:

Alimentatori, alimentatori stabilizzati.
Multivibratori (astabili, monostabili, bistabili).
Oscillatore autobloccante.
Generatori a dente di sega, errore di curvatura e velocità.
Amplificatore RC e suo comportamento in onde quadre.
Discriminatore di ampiezza Schmitt.

D) *Transistors*:

Principi generali.
Transistor PNP e NPN, parametri principali e confronto fra transistors e valvole.
Transistor con emittore a massa, con base a massa, collettore a massa; impedenze di ingresso e di uscita.
Applicazione dei transistors: amplificatori, ecc.

E) *Misure*:

Misure di frequenza: generalità, controllo dei campioni primari di frequenza, l'unità di tempo.
Ponti di misura e loro applicazioni.
Strumenti di misura: i voltmetri.
Voltmetri di cresta: schemi con condensatore in serie e in parallelo o al diodo, impedenza di ingresso, cenno sugli errori.
Oscillografo a raggi catodici: generalità focalizzazione, asse dei tempi, generazione del dente di sega, ecc.
Q metro: misura di impedenze per sostituzione, di caratteristiche con induttanza, di ammettenze.
Determinazione del Q di un circuito risonante.

F) *Comunicazioni*:

Linee di trasmissione; loro caratteristiche e proprietà, linee risonanti, trasformatori di impedenza, diagramma circolare di Smith.
Elettromagnetismo; elettrostatica, magnetostatica, elettrodinamica, equazioni generali.
Cenni sulle guide d'onda e i risuonatori a cavità.
Il campo elettromagnetico nello spazio libero.
Antenne: resistenza di radiazione, guadagno, direttività, Aerea di cattura, impedenza di ingresso ecc. ....., diagrammi di irradiazione.
Propagazione ionosferica delle OM, OL, OC.

2) *Programma per ottica e meccanica fine.*

Generalità sulle misure e sistemi di misura.
Errori di misura.
Misure meccaniche - calibro - micrometro.
Misure di angoli - graduazioni - noni.
Strumenti ad indice mobile - parallasse.
Il comparatore ottico - il proiettore di profili.
Macchine a dividere lineari e circolari.
Il microscopio d'officina e le macchine per tracciare.
Calibri speciali.
Dispositivi micrometrici - micrometri oculari.
Il tornio da orologeria e suoi accessori - lavorazioni.
Il tempo e la misura del tempo: medio, solare vero, siderale.
Gli apparati cronometrici: organi motori, trasmissioni e scappamenti.
Le lenti e gli specchi: generalità.
Obbiettivi ottici visuali e fotografici; doppietti-tripletti e obbiettivi complessi simmetrici e non.
Gli oculari.
Strumenti ottici in generale; spettroscopi a prisma e a reticolo.
Gli strumenti astronomici - equatoriali, meridiano, dei passaggi; cannocchiali fotografici.
Nozioni generali di fotografia: processi positivo e negativo.

I candidati possono dichiarare se la loro preparazione verte sulla parte di programma indicata con il numero 1) o su quella indicata con il numero 2) affinchè possano essere esaminati sulla parte da essi segnalata.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*a*) aver compiuto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

*b*) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

*c*) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

*d*) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio,

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente articolo 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti, di proprio pugno, corredate dai titoli che gli stessi ritengono utili ai fini del presente concorso debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine di trenta giorni, a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti a indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio e recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art 9 del presente decreto, ad avere la preferenza nella nomina.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non aneriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta bollata da L. 200.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece: il certificato provvisorio, su carta bollata da L. 200, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200; da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200;

f) certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sui rendimenti del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che lo invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario;

g) documento militare: copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, in carta da bollo da L. 200, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 200.

I documenti di cui alle lettere c), d), e) ed f) devono essere in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere a) e f) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 5 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa): i medesimi dovranno, inoltre presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione al concorso che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, dopo il termine previsto dall'art. 4 di 30 giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto a norma dell'art. 9 del pre-

sente bando, alla preferenza nella nomina, prodotti dai concorrenti che abbiano superato le prove del concorso, dopo il termine prescritto dall'art. 5 di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine di cui all'art. 6 di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, a pena di decadenza i documenti di rito elencati nello stesso art. 6.

Art. 8.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a*) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 200 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

*b*) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

*c*) tessera postale;

*d*) porto d'armi;

*e*) patente automobilistica;

*f*) passaporto.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli presentati da ciascun concorrente e dai risultati delle prove scritte, orali e pratiche, da una Commissione nominata dal Ministro composta di tre membri scelti fra professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia e fra il personale scientifico del ruolo degli Osservatori astronomici con qualifica non inferiore ad astronomo.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 ottobre 1963

*Il Ministro*: GUI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1964*
*Registro n. 42, foglio n. 382.*

**(5081)**

---

**Concorso per tre posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova (coefficiente 202), carriera di concetto, nell'Osservatorio astrofisico di Arcetri (Firenze).**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172;
Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per tre posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova (coefficiente 202), carriera di concetto, nell'Osservatorio astrofisico di Arcetri (Firenze).

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di diploma di istituto di istruzione di secondo grado.

Art. 2

Il concorso è per titoli ed esami.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi. La votazione dei titoli precede le prove di esame. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova orale, il voto riportato nella prova scritta è il voto riportato nella prova pratica.

Gli esami consistono in una prova orale, in una prova scritta ed in prove pratiche di laboratorio che verteranno sul seguenti argomenti:

*a*) La tecnica fotografica - processi di sviluppo, e stampa delle fotografie scientifiche.

Ingrandimento dei negativi, trattamento di inversione Cenni di fotometria fotografica.

Alcune nozioni di tecnica cinematografica - Nozioni di tecnica del colore. Ottica elementare attinente alla fotografia;

*b*) Uso delle macchine utensili - Tecnica della lavorazione del tornio, alla fresatrice ecc. - Il taglio degli ingranaggi di tipo diverso. Il modello da fonderia e la fusione di pezzi semplici. Elementi di progettazione di dispositivi meccanici. Precisione e tolleranza nella meccanica di precisione.

*c*) Strumenti ottici per l'osservazione del sole. Lo spettrografo e lo spettroeliografo - Caratteristiche degli spettrografi.

Valutazione fotometrica dei risultati - Il microfotometro, la curva fotometrica della lastra - Calibrazione fotometrica con lampade campione.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*a*) aver compiuto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

*b*) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

*c*) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

*d*) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

*e*) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

*f*) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente articolo 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, corredate dai titoli che gli stessi ritengono utili ai fini del presente concorso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine di trenta giorni, a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

*a*) il nome e il cognome;

*b*) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti a indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

*f*) il titolo di studio;

*g*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) il proprio domicilio e recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 9 del presente decreto, ad avere la preferenza nella nomina.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, devono produrre una copia dello stato di servizio, con l'indicazione della qualifica riportata nell'ultimo quinquennio rilasciata su carta da bollo da L. 200, dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso.

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta bollata da L. 200.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece: il certificato provvisorio, su carta bollata da L. 200, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200; da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200;

f) certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che lo invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario;

g) documento militare: copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, in carta da bollo da L. 200, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 200.

I documenti di cui alle lettere c), d), e) ed f) devono essere in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui i concorrenti avranno ricevuto la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere a) e f) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 5 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa); i medesimi dovranno, inoltre presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione al concorso che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, dopo il termine previsto dall'art. 4 di 30 giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto a norma dell'art. 9 del presente bando, alla preferenza nella nomina, prodotti dai concorrenti che abbiano superato le prove del concorso, dopo il termine prescritto dall'art. 5 di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine di cui all'art. 6 di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, a pena di decadenza, i documenti di rito elencati nello stesso art. 6.

Art. 8.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 200 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli presentati da ciascun concorrente e dai risultati delle prove scritte, orali e pratiche, da una Commissione nominata dal Ministro composta

di tre membri scelti fra professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia e fra il personale scientifico del ruolo degli Osservatori astronomici con qualifica non inferiore ad astronomo.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 ottobre 1963

p *Il Ministro*: MAGRÌ

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1964*
*Registro n. 42, foglio n. 377.*

(5984)

---

**Concorso per due posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova (coefficiente 202), carriera di concetto, nell'Osservatorio astronomico di Padova.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172;

Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per due posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova (coeff. 202), carriera di concetto, nell'Osservatorio astronomico di Padova.

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di diploma di istituto di istruzione di secondo grado.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami.

Per titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi. La valutazione dei titoli precede le prove di esame. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto della prova scritta, quello riportato nella prova pratica e il voto ottenuto in quella orale.

Gli esami consistono in una prova orale, in una prova scritta e in una prova pratica di laboratorio che verteranno sui seguenti argomenti:

Programma di matematica e fisica pari a quello richiesto negli esami di maturità classica. Pratica di laboratorio. Conoscenza dei principali istrumenti di misura in laboratorio. Elementi di elettronica: valvole termojoniche, fotomoltiplicatori, amplificatori, stabilizzatori. Lettura ed interpretazione di schemi di circuiti elettronici. Oscillografi, registratori a circuito elettronico. Motori sincroni. Generatori di frequenza Processi di alluminatura e metalizzazione a vuoto e tecniche relative. Conoscenza degli strumenti astronomici e loro accessori. Elementi di ottica. Spettrografi a reticolo e a prisma. Pratica del trattamento del materiale negativo e positivo in camera oscura.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*a*) aver compiuto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

*b*) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

*c*) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

*d*) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

*e*) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

*f*) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti, di proprio pugno, corredate dai titoli che gli stessi ritengono utili ai fini del presente concorso debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine di trenta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

*a*) il nome e il cognome;

*b*) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base hanno diritto all'elevazione;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

*f*) il titolo di studio;

*g*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) il proprio domicilio e recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del Capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 9 del presente decreto, ad avere la preferenza nella nomina.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universi-

taria - Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

*a*) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo da L. 200.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio, su carta bollata da L. 200, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

*b*) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto il 18° anno e non altrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

*c*) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

*d*) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200;

*f*) certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario;

*g*) *documento militare*: copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare in carta da bollo da L. 200, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 200.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso, sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 5 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa); i medesimi dovranno inoltre presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione al concorso che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, dopo il termine previsto dall'art. 4 di 30 giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto a norma dell'art. 9 del presente bando, alla preferenza nella nomina, prodotti dai concorrenti che abbiano superato le prove del concorso, dopo il termine prescritto dall'art. 5 di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine di cui all'art. 6 di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, a pena di decadenza, i documenti di rito elencati nello stesso art. 6.

Art. 8.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a*) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200 con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio;
*b*) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;
*c*) tessera postale;
*d*) porto d'armi;
*e*) patente automobilistica;
*f*) passaporto.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli presentati da ciascun concorrente e dai risultati delle prove, scritta, orale e pratica, da una Commissione nominata dal Ministro composta di tre membri scelti fra i professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia e fra il personale scientifico degli Osservatori astronomici con qualifica non inferiore ad astronomo.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: MAGRÌ

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *maggio* 1964
*Registro n.* 42, *foglio n.* 385

(5086)

---

**Diario delle prove scritte del concorso riservato a quaranta posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori degli Uffici tecnici universitari.**

Le prove scritte del concorso riservato per esami a quaranta posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori degli Uffici tecnici universitari, indetto con decreto ministeriale 10 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1964, registro n. 39, foglio n. 326, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 1964, n. 151, avranno luogo in Roma presso la Facoltà di ingegneria della Università, via Eudossiana, n. 18 (San Pietro in Vincoli), nei giorni 11 e 12 novembre 1964, con inizio alle ore 8.

(8212)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Diario delle prove scritte e della prova pratica di dattilografia del concorso pubblico per esami a duecentoquarantasei posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.**

Si avvisano gli interessati che le prove scritte e la prova pratica di dattilografia del concorso pubblico per esami a duecentoquarantasei posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli Uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1964, avranno luogo nei giorni 5, 6 e 7 novembre 1964, con inizio alle ore otto, nei seguenti capoluoghi:

1) Torino
2) Milano
3) Genova
4) Venezia
5) Bologna
6) Firenze
7) Ancona
8) Perugia
9) Roma
10) L'Aquila
11) Campobasso
12) Napoli
13) Bari
14) Potenza
15) Reggio Calabria
16) Palermo
17) Cagliari

(8211)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Esito del concorso nazionale tra ingegneri ed architetti italiani per la progettazione di massima dell'ampliamento del Palazzo di giustizia di Napoli nonchè per lo studio della sistemazione urbanistica della zona circostante.**

La Commissione giudicatrice del concorso nazionale tra ingegneri ed architetti italiani per la progettazione di massima dell'ampliamento del Palazzo di giustizia di Napoli (Castelcapuano) nonchè per lo studio della sistemazione urbanistica della zona compresa tra piazza Tribunali, piazza Capuana, via Carbonara, via G. Sofia, via Santa Maria ad Agnone, via Tribunali e via Muzy, bandito dal Ministero dei lavori pubblici con decreto ministeriale 4 marzo 1961, n. 2600, ha deliberato l'attribuzione dei premi come segue:

1° premio di L. 3.500.000 al progetto dichiarato vincitore contraddistinto col motto « Sub judico 1961 », redatto dai signori:
Monteduro dott. arch. Nicola;
Bruno dott. arch. Fabrizio;
Cocchia dott. arch. Fabrizio.

Premio di L. 2.000.000 al progetto contraddistinto col motto « Porta Capuana 1961 », ritenuto meritevole di premio, redatto dai signori:
Frediani dott. arch. Bruno;
Guizzi dott. ing. Antonio;
Lo Cicero dott. arch. Elio;
Pugliere dott. arch. A. Maria;
Pugliese dott. arch. Tommaso;
Ricciardelli dott. ing. Giorgio.

Premio di L. 2.000.000 al progetto contraddistinto col motto « Ing. Francesco Spirito », ritenuto meritevole di premio, redatto dal dott. ing. Francesco Spirito.

La somma di L. 500.000, a titolo di rimborso spese, a ciascuno dei progetti ritenuti meritevoli di particolare considerazione appresso indicati e contraddistinti dai motti:

« 32 Coslmen 68 », redatto dal prof. dott. Cerracchio Gasperino;

« I Sumeri », redatto dai signori:
Padovano Blasi dott. arch. Gabriella;
Blasi dott. arch. Cesare;
De Mico dott. arch. Bruno;

« D.D.V. 61 », redatto dai signori:
Dierna dott. arch. Salvatore;
Dobrilla dott. arch. Luigi;
Verde dott. arch. Paolo;

« Forum », redatto dai signori:
Caniggia dott. arch. Gianfrancesco;
Lenci dott. arch. Sergio;
Marconi dott. arch. Paolo;

« Nova Justitia », redatto dai signori:
Salvatori dott. arch. Raffaello;
Messina dott. arch. Giorgio.

Roma, addì 5 ottobre 1964

*Il Ministro*: MANCINI

(7959)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7800/64 del 10 agosto 1964, col quale venne approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1961;
Visto il proprio decreto n. 7800/64 del 10 agosto 1964, con il quale vennero assegnate le sedi ai concorrenti risultati idonei;
Visti gli atti di ufficio dai quali si rileva la rinunzia del dott. Giannattasio Filippo alla condotta medica del comune di Corleto Monforte;
Tenute presente le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. Giannattasio Filippo;
Considerato che il candidato dott. Matteo Antonio, all'uopo interpellato, ha fatto conoscere di essere disposto ad accettare la condotta di cui avanti;
Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Matteo Antonio è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Corleto Monforte.

Il sindaco del predetto Comune è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Salerno, addì 1° ottobre 1964

*Il medico provinciale*: CHIGNOLI

(7824)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.